

**REGOLAMENTO (CE) N. 1615/1999 DELLA COMMISSIONE
del 23 luglio 1999**

che sospende la fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione, del 31 maggio 1994, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1352/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma,

- (1) considerando che l'articolo 5 paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1222/94 prevede la possibilità di sospendere la fissazione anticipata della restituzione;
- (2) considerando che la situazione di alcuni mercati e gli imperativi di bilancio possono rendere necessario un adeguamento delle restituzioni; che, per evitare la

presentazione di domande di fissazione anticipata delle restituzioni a fini speculativi, detta fissazione anticipata dovrà essere sospesa fino a quando non diventi operativo l'adeguamento in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La fissazione anticipata di restituzione all'esportazione applicabile ai prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato è sospesa fino al 1° agosto 1999.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 luglio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1999.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 136 del 31.5.1994, pag. 5.

⁽²⁾ GU L 184 del 27.6.1998, pag. 25.